

# **STATUTO**

## **Draghi Rossi – ASD – APS**

### **Art. 1 Costituzione**

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", una Associazione di Promozione Sociale e Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro, avente la seguente denominazione:

"Draghi Rossi – ASD – APS" (precedentemente denominata "Draghi Rossi – Associazione sportiva dilettantistica"), con sede legale nel comune di Savignano sul Panaro (MO).

Gli organi dell'Associazione Draghi Rossi – ASD – APS (d'ora in avanti Associazione) potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede legale.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente il trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

L'Associazione non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche dei soci.

La durata dell'Associazione è illimitata.

I colori sociali dell'Associazione sono: rosso con bordi e decorazioni bianche e nere.

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **Art. 2 scopi e attività**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei

propri associati.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Finalità specifica dell'Associazione è quella di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l'attività sportiva per le persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo, perseguita attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non competitivo, e attraverso l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive.

L'Associazione, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle discipline sportive associate.

In modo più dettagliato l'Associazione persegue i seguenti obiettivi:

- Promuovere l'attività sportiva con particolare attenzione alle persone con disabilità intellettiva.
- Promuovere la pratica sportiva del bowling, senza preclusioni verso altre discipline sportive.
- Porre particolare attenzione all'assistenza e cura degli atleti sul piano psichico relazionale, mirata al raggiungimento della massima autonomia ed allo sviluppo di corrette dinamiche di gruppo.

- Partecipare a tornei e manifestazioni sportive ai vari livelli territoriali, nazionali ed internazionali.
- Perseguire, nello svolgimento delle proprie attività, la piena inclusione sociale delle persone diversamente abili.

L'associazione organizza e svolge anche programmi di formazione dei Soci nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

1. Affiliazione a organizzazioni locali, nazionali e internazionali adeguate al raggiungimento degli scopi prefissati.
2. Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.
3. Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
4. Gestione di spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
5. Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi.
6. Svolgimento di attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.
7. Svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarie le attività.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dall'attuale normativa. In tal caso questi non possono ricoprire ruoli negli organi direttivi dell'Associazione. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria

attività volontaria.

### **Art. 3 risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quota associativa;
- b. erogazioni liberali di associati e di terzi;
- c. contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e. eredità, donazioni e lasciti testamentari;
- f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui ai commi precedenti, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore

### **Art. 4 Soci**

Oltre ai soci fondatori possono essere membri dell'Associazione tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore, che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e si impegnano a contribuire alla realizzazione dei suoi scopi e ad osservare il presente Statuto.

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Il numero di soci è illimitato.

#### **Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta scritta dell'aspirante socio, con giudizio unanime in tal senso da parte dei suoi membri. Se il giudizio non è unanime la domanda è sottoposta alla valutazione dell'Assemblea Generale che decide con apposita deliberazione. L'eventuale respingimento della domanda di ammissione deve essere motivata per iscritto.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai soci possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive sostenute per l'attività prestata, previa documentazione e sulla base di criteri preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

#### **Art.6 diritti e doveri degli associati**

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela.

I soci hanno diritto di accedere alle cariche associative e di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta scritta da inoltrare al consiglio direttivo che è tenuto a rispondere entro 30 giorni. Il diritto di visione è esercitato presso la sede o con l'invio a mezzo mail dei documenti richiesti

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutabilità delle quote associative e dei relativi diritti.

I soci sono tenuti a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione e a prestare la loro opera a favore della stessa in modo personale, spontaneo e gratuito.

La qualità di socio si perde per recesso (dimissioni), espulsione, morosità (mancato versamento della

quota associativa per un anno), decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. La comunicazione di recesso deve essere verbalizzata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, e comunque entro due mesi dalla sua presentazione. Il recesso diventa effettivo allo scadere dell'anno associativo, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo presa in accordo con il socio dimissionario.

Il socio può essere espulso per comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari e quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. La cessazione dalla qualità di socio per morosità e l'espulsione sono deliberate dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo dopo aver contestato per iscritto al socio gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Contro i citati provvedimenti il socio può presentare ricorso all'Ente di affiliazione. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

La perdita della qualità di socio non dà diritto in alcun caso alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Gli obiettivi e le finalità dell'Associazione come descritte nell'art. 3 di questo statuto si rivolgono anche ad atleti diversamente abili non associati alla stessa, purchè sia associato almeno un genitore o altra persona che ne eserciti la responsabilità genitoriale o la tutela.

Gli atleti diversamente abili non soci hanno gli stessi diritti dei soci per quanto riguarda le attività dell'Associazione e sono soggetti agli stessi doveri previsti per i soci, ma non hanno diritto di voto nell'assemblea e non possono essere eletti negli organi direttivi dell'Associazione.

### **Art. 7 organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e l'Organo di Controllo.

Tutti gli organi collegiali dell'Associazione possono riunirsi sia in presenza sia in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. È consentito inoltre il voto elettronico, per corrispondenza e

per delega.

### **Art. 8 L'Assemblea**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e, comunque, ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/5 dei soci in regola con i versamenti delle quote associative.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta o messaggio di posta elettronica. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore. In difetto di convocazione formale o in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative alla data dell'assemblea. A ciascun socio spetta un solo voto. Sono ammesse deleghe in ragione di una sola per ogni socio presente.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria dei soci svolge le seguenti funzioni:

- approva annualmente il bilancio consuntivo;
- elegge e revoca il Presidente dell'Associazione;
- elegge e revoca gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione.
- fissa il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, che dovrà essere dispari, non inferiore a tre e non superiore a nove membri compreso il Presidente.
- nomina i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari, qualora non vi sia un elenco dei non eletti al quale attingere;
- delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sull'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole, in proprio o per delega, della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di tre quarti degli associati.

Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia ordinarie sia straordinarie, è previsto che queste possano essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso, nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

#### **Art. 19 il Consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea, insieme al Presidente, ogni tre anni. È composto da un numero di membri che dovrà essere dispari e non inferiore a tre, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. Possono essere eletti soltanto i soci maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere

più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un segretario e un tesoriere o amministratore. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

È vietato ricoprire la carica di amministratore in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- le proposte di modifica dello statuto;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno associativo, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, eventuali delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei regolamenti amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci, con le modalità stabilite nel presente statuto;
- la facoltà di stabilire sedi decentrate dell'Associazione sia sul territorio nazionale sia in ambito

comunitario ed estero, secondo le norme e i principi che saranno determinati con apposito regolamento;

- ogni ulteriore funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

#### **Art. 10 Vicepresidente, segretario e tesoriere**

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il tesoriere al materiale pagamento. Il Segretario provvede, altresì, a dare idonea pubblicità alle deliberazioni assunte dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo, attraverso le modalità ritenute più adeguate di volta in volta.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il regolamento amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

#### **Art. 11 il presidente**

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto

dall'assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni tre anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvede alla loro convocazione, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri del Consiglio Direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

### **Art. 12 organo di Controllo**

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **Art. 13 Revisione legale dei conti**

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **Art.14 devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. L'Assemblea straordinaria nominerà anche i liquidatori preferibilmente tra i propri associati. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale nell'ambito dello sport dilettantistico.

#### **Art. 15 Clausola compromissoria e rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in materia di terzo settore, sport e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'Associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

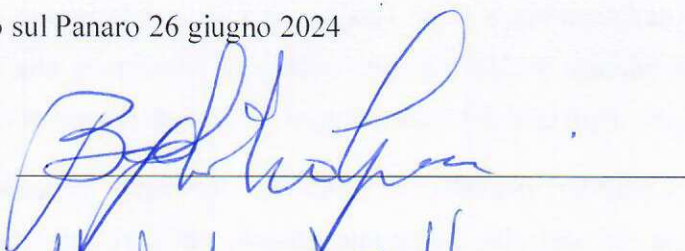
Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

#### **Art. 16 Registrazione ed esenzione imposta di bollo**

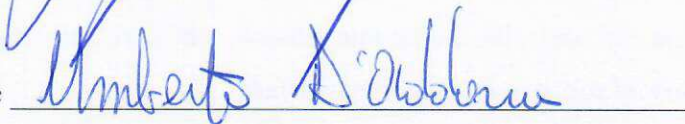
Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. È soggetto a tassa di registro in misura fissa. Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore in caso di modifiche necessarie da adeguamento normativo.

Savignano sul Panaro 26 giugno 2024

Segretario



Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Provinciale di Modena  
Ufficio Territoriale di Modena  
Registrato il 27/06/2024  
al n° 1886 Serie 3  
Corrisposti € /  
(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale  
e. ciccia